

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP

32° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R.24/2001 e smi; D.A.L.154/2018;DGR 894/2016; Regolamento comunale approvato con DCC 7132/2020.

PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO: 09/07/2020 – 30/09/2020

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi erp, è aperto dal **9/7/2020** al **30/09/2020** il nuovo avviso pubblico per la raccolta delle domande di assegnazione (e loro aggiornamenti) da inserire nella 32^ graduatoria.

Devono presentare la nuova domanda di assegnazione - da punteggiare sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Regolamento approvato con DCC 7132/2020 - sia chi non ha mai presentato domanda sia chi l'ha presentata in precedenza ma non ha avuto un'assegnazione con la 31° graduatoria. Le domande presentate per le graduatorie precedenti non sono considerate valide.

Le domande potranno essere presentate, a scelta dell'interessato:

- 1. In forma digitale**, accedendo al portale GRADUS, reso disponibile dal Comune, e compilando direttamente on line la domanda; in caso di difficoltà si potrà chiedere appuntamento ad ACER per la compilazione assistita della domanda online (Tel. 0532.230311 (per informazioni e appuntamenti) Tel. 0532.230367 [E-mail info.assegnazioni@acerferrara.it](mailto:info.assegnazioni@acerferrara.it))
- 2. In forma cartacea** compilando la apposita modulistica predisposta dal Comune e scaricabile direttamente dal sito web www.comune.fe.it ovvero reperibile presso ACER Ferrara, C.so Vittorio Veneto 7 www.acerferrara.it ; le domande cartacee possono essere consegnate a mano ad ACER, oppure spedite all'Azienda per Racc RR o inviate da un indirizzo PEC ad affarigenerali@acerferrara.legalmail.it (se spedite per email non PEC dovranno essere accompagnate da foto del documento di identità in corso di validità -fronte /retro- del dichiarante).

Insieme alla domanda (digitale o cartacea), va presentata copia dell'ISEE in corso di validità e la documentazione richiesta dalla Giunta comunale con DGC 68053/2020 al fine di comprovare l'impossidenza di beni immobili nei Paesi di provenienza.

Si potrà inoltre allegare alla domanda (digitale o cartacea), al fine di velocizzarne l'istruttoria, copia del documento di identità del dichiarante, copia dei permessi di soggiorno e dei contratti di lavoro (per i cittadini di Paesi non UE) copia delle eventuali certificazioni di invalidità e copia di ogni altro documento idoneo a comprovare le condizioni di punteggio dichiarate nella domanda.

Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il possesso dei requisiti per l'accesso all'erp - previsti dall'allegato A del Regolamento di assegnazione approvato con DCC 7132/2020 - fatti salvi tutti i controlli disposti dal Comune e diretti ad accertare la veridicità delle informazioni.

Il richiedente deve dichiarare inoltre nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente e di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi del DPR n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Il richiedente (che verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi, il referente del nucleo familiare) dovrà compilare la domanda digitale o cartacea in ogni sua parte, ed in particolare:

- **la composizione del nucleo** per il quale si chiede l'assegnazione; quando un componente del nucleo abbia necessità di assistenza continuativa il richiedente potrà al momento della presentazione della domanda indicare anche il nominativo della persona non componente il nucleo familiare che funga da "assistente" (c.d. badante). E' fatta salva la verifica del possesso di regolare titolo di soggiorno per l'assistente appartenente a Stati non comunitari e la verifica del relativo regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta assistenza domiciliare. Gli assistenti (badanti) non saranno oggetto di verifica in ordine al possesso dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione; la loro presenza nel nucleo richiedente sarà valutata in sede di assegnazione dell'alloggio ERP per valutare lo standard abitativo. Tali assistenti risulteranno regolarmente coabitanti nell'alloggio ERP con il nucleo assegnatario ma non matureranno alcun diritto al subentro nel contratto di locazione, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio assegnato;
- **i dati personali del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare** (anagrafici, reddituali e lavorativi, di eventuale residenza all'estero);
- **la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP e la dichiarazione di possesso delle condizioni di punteggio**; i requisiti di accesso e le condizioni di punteggio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare e devono permanere al momento dell'assegnazione. I requisiti di accesso agli alloggi ERP e le condizioni di punteggio sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa domanda di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso all'alloggio solamente uno o parte dei componenti del nucleo familiare originario.
- **l'indirizzo**, se diverso dalla residenza, al quale fare pervenire tutte le comunicazioni nonché il recapito telefonico e l'indirizzo email. Sarà responsabilità del richiedente comunicare allo Sportello Casa di ACER ogni variazione.

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Dal 09/07/2020 al 30/09/2020 possono presentare una nuova domanda di assegnazione per la 32° graduatoria:

- i nuclei che non hanno mai fatto domanda di assegnazione;

- i nuclei che già han fatto una domanda di assegnazione inserita nella 31° graduatoria ai quali non è stato assegnato un alloggio;

- i nuclei che han fatto domanda di assegnazione non inserita nella 31° graduatoria;

purchè in possesso dei seguenti requisiti:

1. (solo per il richiedente) CITTADINANZA O SITUAZIONE EQUIPARATA ai sensi di legge.

- cittadinanza italiana
- cittadinanza di Stato aderente all'Unione Europea
- familiare di un cittadino dell'Unione Europea regolarmente soggiornante di cui all'art.19 del D.lgs. 251/2007 e smi;

- titolarità di protezione internazionale, di cui all'art.2 D.Lgs.251/2007 e ss.mm.ii. (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria);
- cittadinanza di Stato non aderente UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- cittadinanza di Stato non aderente UE con valido permesso di soggiorno di durata almeno biennale con svolgimento di regolare attività lavorativa subordinata o autonoma; il titolare di permesso di soggiorno con validità biennale scaduto, per il quale è stata presentata domanda di rinnovo, può presentare domanda ERP se esercita regolare attività lavorativa e presenta la ricevuta della domanda di rinnovo (la domanda di assegnazione sarà nel frattempo inserita in graduatoria con riserva da sciogliere prima della assegnazione).

2. (solo per il richiedente) RESIDENZA/ LAVORO IN REGIONE EMILIA ROMAGNA E NEL COMUNE DI FERRARA

Il richiedente deve

essere anagraficamente residente nel territorio della Regione Emilia Romagna da almeno tre anni

Oppure

svolgere attività lavorativa stabile ed esclusiva o svolgere l'attività lavorativa principale nel territorio della Regione Emilia Romagna da almeno tre anni.

Inoltre deve

essere residente anagraficamente nel Comune di Ferrara

e/ oppure

aver l'attività lavorativa principale o esclusiva nel Comune di Ferrara

oppure

essere cittadino italiano residente all'estero iscritto nell'Aire del Comune di Ferrara avendo anagraficamente risieduto per 3 anni (anche non continuativi) nel territorio della Regione Emilia Romagna.

3. (per tutti i componenti il nucleo) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

I componenti il nucleo familiare non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato, adeguato alle esigenze del nucleo stesso ai sensi del DM 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia.

In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

4. (per tutti i componenti il nucleo) ASSENZA DI CONDIZIONI CHE RENDONO INAMMISSIBILE LA DOMANDA

Nessun componente il nucleo, deve essere stato dichiarato decaduto da assegnazione di alloggio ERP nel biennio precedente la data della domanda (in caso di decadenza per morosità, non può essere presentata domanda di assegnazione finché sussista il mancato pagamento totale dei debiti pregressi a titolo di canone e oneri accessori e degli interessi moratori);

Nessun componente il nucleo – nel biennio precedente la domanda - deve aver rinunciato immotivatamente all'assegnazione di un alloggio erp; non può ugualmente presentare domanda di assegnazione per due anni, il nucleo un cui componente non abbia occupato – entro il termine – l'alloggio assegnato.

Nessun componente il nucleo deve essere stato, nel decennio precedente la data della domanda, occupante abusivo di un alloggio ERP né deve averlo rilasciato in seguito ad occupazione abusiva.

5. (per tutti i componenti il nucleo) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

I componenti il nucleo non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Inoltre, i componenti il nucleo non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

6. (per tutti i componenti il nucleo) VALORE ISEE E PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore ISEE del nucleo non deve superare 17.154,00 euro.

Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo non deve superare 35.000,00 euro.

Per verificare il rispetto di tale valore, si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene).

- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Dal 01/10/2020 non sarà più possibile presentare o aggiornare la domanda di assegnazione per la 32° graduatoria. Eventuali domande successive o aggiornamenti successivi, saranno accolti ma inseriti nella 33° graduatoria.

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Le condizioni di punteggio sono stabilite nella Tabella B allegata al Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi erp approvato con DCC P.G.7132/2020 a cui si rinvia per ogni dettaglio.

Le condizioni di punteggio, che devono essere possedute alla data della presentazione della domanda, sono le seguenti:

- **A.1 OSPITALITA' PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente nel Comune di Ferrara, occupando un alloggio – sito nel territorio del Comune di Ferrara - concesso a titolo precario da enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate all'assistenza pubblica. Il punteggio è attribuibile solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte dell'ente o associazione di volontariato e di presentazione di dettagliata relazione sulla fragilità del nucleo.

Punteggio non cumulabile con le condizioni A2, A3 e C1

PUNTI 3

- **A.2 EMERGENZA ABITATIVA ASSISTIBILE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI SOSTEGNO**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia assistito ai sensi del Regolamento di sostegno ai cittadini in emergenza abitativa.

PUNTI 7

Oppure

nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia assistibile ai sensi del Regolamento di sostegno ai cittadini in emergenza abitativa ossia che dichiari di provvedere autonomamente senza chiedere assistenza pur avendone diritto

PUNTI 8

In caso di sfratto per morosità del conduttore, comunque, la morosità dovrà configurarsi quale morosità incolpevole secondo quanto previsto dal D.L.102/2013.

Questo punteggio è cumulabile con altri a parte quello di cui alle condizioni C1 (nuclei seguiti dai Servizi) e A3 (sfratto non assistibile); in caso di sfratto per morosità incolpevole, il punteggio A.2 non è inoltre cumulabile con quello di cui alla condizione B.1 (incidenza canone reddito).

Chi deve rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza di separazione/divorzio/cessazione della convivenza more uxorio/unione civile ed è assistibile ai sensi del Regolamento di emergenza, non può cumulare la condizione A.2 con A.6.

I punti dello sfratto assistito o assistibile (7 o 8) verranno mantenuti per 4 anni dall'attribuzione, poi il nucleo verrà punteggiato in base alle altre condizioni di punteggio.

- A.3 EMERGENZA ABITATIVA NON ASSISTIBILE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI SOSTEGNO

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di provvedimento di liberazione dell'alloggio a causa di procedura esecutiva sull'immobile di proprietà, sentenza esecutiva di sfratto (verbale di conciliazione di sfratto) o a seguito di sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio.

Se l'immobile non è di proprietà, per l'attribuzione del punteggio deve trattarsi, comunque, di un immobile occupato in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato. Deve trattarsi comunque di provvedimenti di rilascio emessi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda nonché di nuclei non assistibili ai sensi del Regolamento comunale per il sostegno all'emergenza abitativa.

Nei casi di sfratto per morosità del conduttore, la stessa dovrà configurarsi quale morosità incolpevole secondo quanto previsto dal D.L.102/2013.

Questo punteggio è cumulabile con altri tranne quelli di cui alle condizioni A.2 e C1. In caso di sfratto per morosità incolpevole non assistibile inoltre, il punteggio A.3 non è cumulabile con quello di cui alla condizione B.1

Termine di rilascio non ancora maturato
PUNTI 3

oppure

Termine di rilascio già maturato
PUNTI 5

- A.4 ORDINANZA DI SGOMBERO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA'

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

PUNTI 5

- A.5 LIBERAZIONE DELL'ALLOGGIO PER LICENZIAMENTO O PER INCOLUMITA' DEI MINORI

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente, a seguito di:

-licenziamento in caso di occupazione di alloggio di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro

PUNTI 3

-motivi di incolumità e sicurezza di minori minacciati nell'ambito familiare, come comprovato da relazione del Servizio Sociale

PUNTI 5

- A.6 SEPARAZIONE/CESSAZIONE CONVIVENZA/DIVORZIO CON OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CASA FAMILIARE

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve abbandonare l'alloggio entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di provvedimento di separazione omologata dal tribunale, sentenza di separazione giudiziale o sentenza di divorzio o di altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia o in base a scrittura privata autenticata nel caso di cessazione di convivenza more uxorio o comunque convivenza equiparata ai sensi di legge. Deve trattarsi di soggetto non assistibile ai sensi del Regolamento di emergenza abitativa.

Condizione non cumulabile con A2.

PUNTI 5

- A.7 ALLOGGIO INIDONEO, ANTIGIENICO, IMPROPRIO

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente da almeno due anni in alloggio:

- **inidoneo** a garantire normali condizioni di salute (da certificarsi da parte dell'autorità competente)
- **antigienico** (certificato da AUSL)
- **improprio**. Sono considerati quali alloggi impropri gli spazi appartenenti alle categorie catastali C,D,E. In sede di assegnazione la condizione di alloggio improprio è convalidata mediante verifica della Polizia Locale.

Una volta assegnato un alloggio ERP anche sulla base di questa condizione di punteggio, essa non viene più riconosciuta ad altri richiedenti che siano andati a vivere in tali ambienti. Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione.

(Le condizioni di alloggio inidoneo, improprio ed antigienico non sono cumulabili tra loro.)

PUNTI 2

- B.1 INCIDENZA CANONE/ISE

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abita in un alloggio il cui canone, risultante da contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare - calcolato secondo i parametri ISE –

di oltre 1/3 (33%)

PUNTI

di oltre 1/5 (20%)

PUNTI

2

Qualora per il pagamento del canone il richiedente - nell'annualità cui l'ISE si riferisce - abbia percepito contributi pubblici, l'incidenza canone di locazione/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.

Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente oltre a produrre il contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato dovrà attestare con esibizione delle relative ricevute di pagamento il regolare pagamento del canone di locazione.

I nuclei con lo sfratto per la morosità incolpevole, assistibile o non assistibile ai sensi del regolamento di emergenza, non potranno attribuirsi questa condizione di punteggio.

I nuclei con lo sfratto per morosità di cui alle condizioni A.2 ed A.3 non potranno attribuirsi questa condizione di punteggio.

- **B.2 VALORE ISEE**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia ISEE desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS non superiore:

al 50% (attualmente euro 8.577,00)

PUNTI 6

al 75% (attualmente euro 12.865,50)

PUNTI 3

del valore ISEE previsto per l'accesso all'ERP (euro 17.154,00).

- **C.1 NUCLEO FRAGILE CON RELAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia seguito dai Servizi socio sanitari e per il quale sia presentato, in accordo con il Comune, un progetto di sostegno che comporti l'abitazione quale elemento indispensabile.

Per l'assegnazione di un alloggio erp a soggetti segnalati dai servizi socio sanitari, occorre altresì la predisposizione di un apposito progetto di gestione della casa. I 7 punti della segnalazione da parte dei Servizi socio sanitari verranno mantenuti per 2 anni dalla loro attribuzione sempre che il nucleo segnalato continui ad aderire e partecipare al progetto elaborato dal Servizio di riferimento. In caso contrario, il nucleo verrà punteggiato d'ufficio in base alle altre condizioni di punteggio. Dopo 2 anni i 7 punti potranno essere riproposti dal Servizio.

Condizione cumulabile con altre tranne le condizioni A1, A.2 e A.3.

PUNTI 7

- **D.1 NUCLEO FORMATO DA 3 + COMPONENTI**

Nucleo familiare richiedente composto da 3 o più persone:

a) nucleo di 3 persone;

PUNTI 0,5

b) nucleo di 4 o oltre 4 persone.

PUNTI 1

Per ogni minore presente nel nucleo si aggiungono 0,25 P fino ad un massimo di 1P

- **D.2 NUCLEO MONOGENITORIALE**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da

un genitore e il proprio figlio

PUNTI

3

oppure

un genitore e i propri figli

PUNTI

4

in ogni caso fiscalmente a carico

(Condizione cumulabile con altre, eccetto la condizione D.5)

- **D.3 NUCLEO OVER 65**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia formato esclusivamente da persona/persone che abbiano superato i 65 anni; in caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa; qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile, solo se si tratta di minori o di maggiorenni portatori di handicap.

PUNTI 9

- **D.4 GIOVANE COPPIA**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da persone che non abbiano entrambi età superiore a 40 anni, siano sposati o conviventi o uniti civilmente da almeno tre anni ed almeno uno di essi sia residente nel territorio del Comune da almeno dieci anni maturati anche non continuativi e consecutivi.

PUNTI 9

La giovane coppia che sia disponibile ad accettare l'assegnazione per almeno 5 anni di un alloggio erp ubicato nelle frazioni ha diritto ad un incremento del punteggio.

PUNTI 11

(Punteggio cumulabile con altri ma non tra loro).

- **D.5 SEPARATO/DIVORZIATO CON AFFIDO ANCHE CONGIUNTO DEL FIGLIO/I**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore separato o divorziato con affido, anche congiunto

Del figlio minore

PUNTI 3

Dei figli minori

PUNTI 4

Condizione cumulabile con altre, eccetto la condizione D.2

- **D.6 INVALIDITA' COMPONENTI MAGGIORENNI**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza di una o più persone portatrici di handicap che comporti una riduzione - certificata ai sensi della normativa vigente - della capacità lavorativa

dal 67% al 99%

PUNTI

1

invalidità totale (100%)

PUNTI

2

Condizione non cumulabile con D.7

- **D.7 INVALIDITA' COMPONENTI MINORENNI**

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza di minori di anni 18 con menomazioni certificate senza minimo di percentuale di invalidità.

PUNTI 3

(Condizione non cumulabile con D.6)

- **E.1 RESIDENZA NEL COMUNE**

Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia residente anche non continuativamente nel Comune

PUNTI 0,5 per anno

- **E.2 PERMANENZA IN GRADUATORIA**

Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia stato già inserito in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatoria ERP approvate a partire dal 1° gennaio 2015.

PUNTI 0,2 per ogni graduatoria approvata

dal 1° gennaio 2015 sino ad un massimo di 10 graduatorie

- **F.1 CONDIZIONI NEGATIVE DI PUNTEGGIO**

Le condizioni negative di punteggio si applicano ai nuclei che hanno maturato nei confronti del Comune e/o del soggetto gestore del patrimonio di erp un debito.

La loro domanda di assegnazione sarà inserita in graduatoria con riserva.

La morosità potrà essere sanata anche attraverso un piano di recupero del debito maturato e degli interessi moratori concordato con il Comune o con l'Ente creditore.

Anche in caso di sottoscrizione di un piano di recupero, non si procede allo scioglimento della riserva (e quindi non si fa luogo all'assegnazione) a meno che non sia versato almeno il 30% del debito

-0,05 punto per ogni 100 euro di morosità

ed inserimento della domanda con riserva in graduatoria

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e ss. DPR 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del citato DPR.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

GRADUATORIA

Le domande saranno punteggiate in base alle condizioni di punteggio previste dalla Tabella B allegata al Regolamento comunale di assegnazione alloggi erp approvato con DCC 7132/2020 e sopra riportate.

Terminata la raccolta e l'istruttoria delle domande, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'aggiornamento della graduatoria, verrà approvata con Determina del Dirigente del Servizio Politiche Abitative la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

In sede di istruttoria della graduatoria provvisoria, il Comune si riserva di attribuire d'ufficio condizioni di punteggio ulteriori (anche se non dichiarate dal richiedente) qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda o dai documenti allegati ovvero di togliere condizioni di punteggio cui – in base agli atti istruttori e ai dati in possesso del Comune - l'interessato non abbia diritto.

La pubblicazione all'albo pretorio costituirà formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

La graduatoria sarà resa pubblica garantendo il rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati che potranno verificare la propria posizione utilizzando il numero identificativo assegnato al momento della presentazione della loro domanda. In caso di smarrimento del numero identificativo, potrà esserne chiesta copia ad ACER.

La graduatoria provvisoria verrà compilata in ordine di punteggio e comprenderà le domande ammissibili e quelle ammesse con riserva, da sciogliere comunque prima della assegnazione; alla graduatoria sarà altresì allegato l'elenco delle domande escluse d'ufficio o dichiarate inammissibili.

L'ordine di graduatoria sarà stabilito dal punteggio; in caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà determinata in questo modo:

- o a) prima i richiedenti residenti nel Comune di Ferrara ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- o b) in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età;

Verrà data apposita comunicazione all'interessato sia dell'esclusione della domanda, sia dell'eventuale calo dei punti, sia dell'inserimento con riserva, indicando le motivazioni della riserva e specificando che la stessa potrà essere sciolta sino all'assegnazione. Ai fini di una più rapida comunicazione, gli interessati nella domanda dovranno indicare il proprio recapito telefonico e l'indirizzo email (eventualmente, se ne sono in possesso, anche la loro PEC); sarà responsabilità del richiedente aggiornare questi dati ove modificati rispetto a quelli inseriti nella domanda.

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare (in carta libera) ricorso - entro 30 giorni dalla sua pubblicazione - davanti alla apposita Commissione costituita dal Direttore Generale (o un suo delegato) e tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza; l'esito dell'esame della Commissione verrà comunicato al ricorrente.

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'albo pretorio dell'Ente.

Con l'approvazione della graduatoria provvisoria, formata ai sensi dell'avviso allegato, cesserà di avere efficacia la graduatoria vigente (la 31^a) approvata con la determinazione n. 112046/2019.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)

I dati personali e sensibili forniti dai richiedenti in sede di domanda di assegnazione ed in sede di aggiornamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare dei dati è il Comune di Ferrara, con sede in Ferrara P.zza Municipio 2.

Contitolari del trattamento sono il Comune di Ferrara, con sede in Ferrara P.zza Municipio 2 ed ACER Ferrara con sede in Ferrara, C.so V. Veneto 7. I dati personali vengono trattati da ACER nell'ambito delle sue attività istituzionali ed in base alla concessione gestionale approvata con DCC 117813/2014 ed alla DGC 36765/2020, in particolare per quanto concerne le attività di sportello casa, le attività di gestione dei rapporti con l'utenza e in generale per quanto concerne tutte le finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è per il Comune la società LEPIDA Lepida dpo-team@lepida.it, per ACER Ferrara AP&Partners srl C.so Giovecca 82 Ferrara.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Ferrara ed ACER Ferrara, contitolari del trattamento, trattano i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP ed alla assegnazione degli alloggi.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l'Amministrazione ed ACER non potrebbero erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Ferrara, scrivendo all'indirizzo comune.ferrara@cert.comune.fe.it o all'indirizzo affarigenerali@acerferrara.legalmail.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Per l'informativa concisa, trasparente e chiara ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 si rimanda a quanto reso esplicitato nella modulistica cartacea o on line.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

Dott.ssa A. Genesini